

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2598

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GENTILONI SILVERI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FIORONI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MUSSI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(RUTELLI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

(MELANDRI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005

Presentato il 3 maggio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005, sostituisce, abrogandoli, i due Accordi in materia attualmente in vigore che — risalendo al 1975 — risultano ormai datati e privi della necessaria copertura finanziaria.

Il nuovo Accordo destina alle relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi adeguati alle esigenze di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nel settore culturale e scientifico un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.

Inoltre, adeguando il contenuto delle precedenti intese a una realtà che è profondamente mutata negli ultimi trent'anni, l'Accordo apre nuovi orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare, quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro.

Il comune desiderio di sviluppare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca attraverso il rafforzamento dei rapporti culturali e scientifici viene citato nell'articolo 1 dell'Accordo.

L'articolo 2 impegna l'Italia e il Pakistan a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono ai campi della cultura, della scienza e della tecnologia.

Il nuovo Accordo dispone inoltre che ciascuna Parte contraente favorisca le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro contraente, la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione, le attività di istituzioni culturali e scientifiche, nonché i

contatti e le collaborazioni tra università e istituti di formazione superiore, anche attraverso la mobilità di docenti, ricercatori e studenti (articoli 3, 4, 5 e 6).

Con l'articolo 7, l'Italia e il Pakistan si impegnano a promuovere la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli e mostre. Gli articoli 8 e 9 incoraggiano la reciproca traduzione e pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici, nonché le attività volte alla conservazione, valorizzazione e promozione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici.

L'impegno assunto dalle Parti ad assicurare l'importazione di pubblicazioni, materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività culturali e scientifiche e indispensabili allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni ad esse preposte è sancito dall'articolo 10, mentre l'articolo 11 stabilisce che tanto l'Italia quanto il Pakistan facilitino, in regime di reciprocità e allo scopo di perseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e istituti di istruzione.

L'articolo 12 pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e della conservazione dei beni culturali. Al riguardo, l'Italia e il Pakistan effettueranno scambi di documentazione e di esperti, nonché ricerche congiunte in settori di comune interesse.

L'Accordo non manca di promuovere la collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi e di incoraggiare la collaborazione in campo archeologico (articolo 13). L'articolo 15 sostiene altresì la collaborazione tra le rispettive emittenti radio-televisive, mentre l'articolo 17 invita le Parti a promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa.

L'articolo 14 sancisce che ciascuna Parte, compatibilmente con le proprie possibilità, in regime di reciprocità, assegni ai cittadini dell'altra Parte borse di studio a studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituzioni di istruzione superiore che trattino materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.

Con l'articolo 16 l'Italia e il Pakistan si impegnano a favorire lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in quello delle pari opportunità tra i sessi. I due Paesi favoriranno anche ogni iniziativa volta a sostenere programmi di sviluppo sociale.

La collaborazione italo-pakistana viene estesa nell'articolo 18 anche alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte, nonché allo scambio di informazioni tecnologiche e scientifiche, nel rispetto dei principi enunciati nell'Annesso relativo alla tutela della proprietà intellettuale, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Con l'articolo 19 le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. Mediante le vie diplomatiche verranno risolte anche le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione o relative all'interpretazione dell'Accordo (articolo 20).

L'articolo 21 disciplina le modalità per eventuali modifiche dell'Accordo.

L'articolo 22 detta le norme rituali in materia di ratifica, entrata in vigore, durata (illimitata), denuncia, lingue facenti fede (italiana e inglese) dell'Accordo. In particolare viene indicato che, al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, vengono abrogate le due precedenti intese in materia, firmate nel 1975.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;

l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 riguarda la necessaria copertura finanziaria del provvedimento;

l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni)

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005, con Annesso".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero degli Affari Esteri Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ministero dell'Istruzione Ministero dell'Università e della Ricerca

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 3 comma.....
2. Art. 4 comma.....
3. Art. 6 comma.....
4. Art. 7 comma.....
5. Art. 8 comma.....
6. Art. 12 comma.....
7. Artt. 13 e 14 comma
8. Art. 17 comma.....
9. Art. 19 comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art. comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. comma
2. Art. comma...

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

- A) Descrizione sintetica degli art.li 3,4,6,7,8,12,13,17 e 14.
- Art.3: Contributi ad istituzioni universitarie pakistane per la costituzione di cattedre e dottorati di lingua italiana;
- Art.4: Collaborazione nel campo dell'istruzione mediante scambio di esperti;
- Art.6: Iniziative volte a favorire i contatti tra Università ed istituti di formazione superiore attraverso l'invio di forniture librerie, materiale didattico, audiovisivo e scambi di docenti e ricercatori;
- Art.7: Contributi nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale;
- Art.8: Premi e contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione del libro italiano in Pakistan.
- Art. 12: Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica viene realizzata attraverso lo scambio di esperti e specialisti e l'erogazione di contributi e finanziando progetti di ricerca congiunti;
- Art.13: Scambi di esperti per favorire la collaborazione tra archivi e biblioteche;
- Art.14: Concessione di borse di studio;
- Art. 19: Riunioni ad anni alterni della Commissione mista.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Diaria di missione all'estero, sulla base del decreto 13 gennaio 2003, della legge n. 248 del 4 agosto 2006 e delle norme indicate in Appendice.

- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

- I contributi in base forfettaria.

C.2) **Metodologia di calcolo.** Calcoli logico-matematici secondo gli elementi forniti dai Ministeri competenti.

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)	- 353.995	- 353.995	- 372.985

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	353.995	353.995	372.985
	Ministero			
- Tabella B	Ministero			
	Ministero			
Totale fondi speciali		353.995	353.995	372.985

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	353.995	353.995	372.985
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

SEZIONE IV**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

APPENDICE

L'attuazione dell'Accordo con il Governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 3.

Al fine di favorire le iniziative rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si prevede la concessione dei seguenti contributi:

contributi ad istituzioni universitarie pakistane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana per un ammontare di euro 10.000;

contributi ad istituzioni universitarie pakistane per la creazione e il funzionamento di dottorati di lingua italiana per un ammontare di euro 10.000.

Totale onere (articolo 3) euro 20.000

Articolo 4.

Per la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti sui rispettivi ordinamenti scolastici, è previsto l'invio in missione di due funzionari di cui uno del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero della pubblica istruzione con una permanenza di cinque giorni ad Islamabad; detto invio avverrà ogni triennio:

spese di pernottamento:

(euro 150 al giorno x 2 persone x 5 giorni) = euro 1.500

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 90, che viene ridotta di euro 30, corrispondenti ad 1/3 della stessa. Ad euro 60 vanno aggiunti euro 23 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, per un totale di 83 euro

(euro 83 x 2 persone x 5 giorni) = euro 830

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Islamabad
(euro 2.000 x 2 persone) =

euro 4.000

Totale onere (articolo 4)

euro 6.330

Di detto onere l'importo di euro 3.165 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 6.

Per favorire i contatti e la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore, viene previsto l'invio di forniture librerie, materiale didattico e audiovisivo: a tale fine si prevede un contributo complessivo di euro 5.000.

Per rafforzare l'intesa accademica tra i due Paesi viene inoltre previsto lo scambio di docenti e ricercatori. Per detti scambi vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

spese di soggiorno per un numero complessivo di tre
docenti e ricercatori pakistani in Italia:
(euro 93 al giorno x 10 giorni x 3 persone) = euro 2.790

Sempre in relazione ai suddetti scambi si prevede che l'Italia possa inviare in Pakistan un numero complessivo di tre docenti e ricercatori universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

euro 2.000 x 3 persone = euro 6.000

Totale onere (articolo 6) euro 13.790

Di detto onere l'importo di euro 8.790 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 7.

Per assicurare la realizzazione in Pakistan di iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di euro 60.000.

Totale onere (articolo 7) euro 60.000

Articolo 8.

Per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere in Pakistan la traduzione e la pubblicazione del libro italiano, viene prevista l'erogazione di contributo di euro 10.000.

Totale onere (articolo 8) euro 10.000

Articolo 12.

Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica viene previsto lo scambio di esperti e specialisti. Per gli scambi vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si ritiene che il nostro Paese possa offrire dieci soggiorni di breve durata (10 giorni) e dieci soggiorni di lunga durata (1 mese); ospitando le sottoindicate unità la spesa è così suddivisa:

spesa per i soggiorni di breve durata:
(euro 93 al giorno x 10 giorni x 10 persone) = euro 9.300

spese per i soggiorni di lunga durata:
(euro 1.300 x 1 mese x 10 persone) = euro 13.000

spese di assicurazione:
(euro 30 x 20 persone) = euro 600

Sempre in relazione ai suddetti scambi, è ipotizzabile che l'Italia possa inviare in Pakistan 10 esperti e specialisti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietto aereo A/R Roma-Islamabad
(euro 2.000 x 10 persone) = euro 20.000

Per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in euro 50.000.

Per intensificare la cooperazione tra le istituzioni universitarie dei due Paesi è ipotizzabile il finanziamento di progetti di ricerca congiunti per una spesa di euro 50.000.

Totale onere (articolo 12) euro 142.900

Di detto onere l'importo di euro 50.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 13.

Allo scopo d'incoraggiare la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi attraverso lo scambio di esperti, sono previste le seguenti attività con i rispettivi oneri:

spese di soggiorno per un bibliotecario pakistano:
(euro 93 al giorno x 7 giorni) = euro 651

spese di viaggio per un bibliotecario italiano:
biglietto aereo A/R Roma-Islamabad euro 2.000

spese di soggiorno per un archivistista pakistano:
(euro 93 al giorno x 7 giorni) = euro 651

spese di viaggio per un archivista italiano: biglietto aereo A/R Roma-Islamabad	euro 2.000
<hr/>	
Totale onere (articolo 13)	euro 5.302

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 14.

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti pakistani, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 80 borse con i seguenti oneri:

euro 620 x 20 borse =	euro 49.600
spese di assicurazione: (euro 30 x 80 borse) =	euro 2.400
<hr/>	
Totale onere (articolo 14)	euro 52.000

Articolo 17.

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù si prevedono i seguenti oneri:

contributi per la partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali e per la realizzazione di progetti di scambi tra associazioni ed enti dei due Paesi: euro 50.000.

Articolo 19.

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà alternativamente ogni tre anni in Pakistan e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Islamabad di quattro funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'università e della ricerca per un periodo di cinque giorni e in base al precedente calcolo della missione, si avrà la seguente spesa:

spese di pernottamento: (euro 150 al giorno x 5 giorni x 4 persone) =	euro 3.000
diaria: (euro 83 al giorno x 5 giorni x 4 persone) =	euro 1.660
biglietto aereo A/R Roma-Islamabad (euro 2.000 x 4 persone) =	euro 8.000
<hr/>	
Totale onere (articolo 19)	euro 12.660

Di detto onere l'importo di euro 6.330 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per ciascuno degli anni 2007 e 2008 ammonta ad euro 353.992, in cifra tonda 353.995, e a decorrere dal 2009 ad euro 372.985. Di detto onere l'importo di euro 52.460 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 58.790 a decorrere dal 2009 e da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, l'importo di euro 3.165 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, l'importo di euro 5.305 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e la restante parte è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
	—	—	—
Articolo 3	euro 20.000	euro 20.000	euro 20.000
Articolo 4	—	—	» 6.330
Articolo 6	» 13.790	» 13.790	» 13.790
Articolo 7	» 60.000	» 60.000	» 60.000
Articolo 8	» 10.000	» 10.000	» 10.000
Articolo 12	» 142.900	» 142.900	» 142.900
Articolo 13	» 5.302	» 5.302	» 5.302
Articolo 14	» 52.000	» 52.000	» 52.000
Articolo 17	» 50.000	» 50.000	» 50.000
Articolo 19	—	—	» 12.660
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totale	euro 353.992	euro 353.992	euro 372.982
In cifra tonda	euro 353.995	euro 353.995	euro 372.985

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Pakistan, allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione di borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, di iniziative scientifiche e tecnologiche, di quelle in favore della gioventù e delle intese tra le università costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

La collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Pakistan è stata fino ad ora disciplinata dai due Accordi in materia firmati dai due Paesi nel 1975. La mutata realtà nel corso degli ultimi anni ha sempre più evidenziato l'inadeguatezza di detti strumenti giuridici ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare e aggiornare iniziative comuni.

In particolare, il nuovo Accordo sostituirà, secondo quanto disposto dall'articolo 22 del medesimo, l'Accordo di cooperazione culturale, firmato il 17 marzo 1975 (in vigore dal 16 aprile 1976) e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 20 agosto 1975 (in vigore dal 13 febbraio 1976), ratificati senza provvedimenti legislativi.

Il nuovo Accordo soddisfa le nuove e più moderne esigenze, aprendo orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare — quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro — e getta le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza e alla tecnologia.

Esso destina inoltre alle relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi adeguati alle necessità di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nei settori culturale e scientifico un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.

La ratifica legislativa dell'Accordo in esame è resa necessaria dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato, che ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi del quadro normativo.

Non risulta che l'Accordo in oggetto richieda l'adozione di atti normativi oltre alla legge di autorizzazione alla ratifica.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo prevede che la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica italo-pakistana venga attuata nel rispetto delle vigenti normative nazionali.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

F) Verifica della coerenza con le parti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Non sussistono rilegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. Elementi di *drafting* e di linguaggio normativo.

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

Il nuovo Accordo non contiene riferimenti normativi.

Il nuovo Accordo sostituisce l'Accordo di cooperazione culturale, firmato il 17 marzo 1975 (in vigore dal 16 aprile 1976) e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 20 agosto 1975 (in vigore dal 13 febbraio 1976), ratificati senza provvedimenti legislativi.

3. Ulteriori elementi.

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica coinvolge in primo luogo le amministrazioni competenti per la promozione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, ovvero - per l'Italia - il Ministero degli affari esteri, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali.

Si rivolge principalmente alle istituzioni culturali e scientifiche, quali università e istituti di formazione superiore, accademie, istituzioni archeologiche, musei e biblioteche, enti deputati alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché agli operatori socio-culturali giovanili, soggetti ai quali è affidato il compito di mettere in pratica la collaborazione concordata.

Il Pakistan è un Paese in rapida evoluzione con un'economia in forte crescita. Il nuovo Accordo italo-pakistano pone la base giuridica per ampliare le possibilità di sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale, nella logica di un rapporto tra i due Paesi in continuo sviluppo e in un contesto sempre più vivo dell'Unione europea.

B) Obiettivi e risultati attesi.

L'applicazione concreta dell'Accordo viene affidata alla stipula di programmi esecutivi pluriennali approvati dalla Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle due capitali.

La dotazione finanziaria della quale godrà il nuovo Accordo, unitamente al fatto che esso apre la cooperazione culturale e scientifica italo-pakistana a nuovi settori, genererà concreti benefici già in un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, permettendo di concordare programmi esecutivi che favoriscano un rapporto di collaborazione tra Italia e Pakistan sempre più ampio e mutuamente vantaggioso.

C) Condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto della pubblica amministrazione, né richiede la creazione di nuove strutture organizzative all'interno di essa.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 353.995 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 372.985 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL
PAKISTAN**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

DESIDEROSI di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

CONVINTI della considerevole importanza di una pari ed efficace protezione della proprietà intellettuale, che consenta di sviluppare la cooperazione nei settori, *inter alia*, delle scienze, della tecnologia e della cultura, a vantaggio di entrambe le Parti Contraenti,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali, rafforzare una cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi e nel rispetto dei vincoli internazionali esistenti.

Articolo 2

Le Parti Contraenti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia. Entrambe le Parti Contraenti chiederanno alle Organizzazioni

internazionali di essere partecipi nel finanziamento e nella realizzazione di programmi o progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo e altri accordi complementari che potrebbero scaturire in seguito.

Articolo 3

Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformità con la normativa nazionale, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente; a tale fine entrambe le Parti Contraenti promuoveranno lo studio delle rispettive lingue e letterature presso le istituzioni scolastiche e le Università dell'altro Paese, anche attraverso l'incremento di cattedre e lettori.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegneranno ad aggiornare — anche mediante il periodico scambio di documenti e visite di esperti — la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio da parte delle competenti autorità dei due Paesi.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità favoriranno le attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.

Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle più ampie facilitazioni per il loro funzionamento.

Articolo 6

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra Università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità di docenti, ricercatori e studenti.

Articolo 7

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dai Paesi Contraenti.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

Articolo 9

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle norme vigenti, favoriranno gli scambi culturali, artistici e scientifici ai fini della conservazione, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, nell'ambito della propria legislazione, assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui ai precedenti Articoli 7 e 9 ed indispensabili altresì allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni di cui agli Articoli 3 e 5 del presente Accordo.

Articolo 11

Le Parti Contraenti faciliteranno, in regime di reciprocità ed allo scopo di perseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie Università ed istituti di istruzione. Verranno altresì incoraggiate le relazioni e la collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

Articolo 12

Le Parti Contraenti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della Salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, trasporti, ambiente, energia e conservazione dei beni culturali, suscettibili di apportare mutui vantaggi.

A tale riguardo le Parti Contraenti effettueranno:

1. scambi di documentazione scientifica e tecnologica;
2. scambi di esperti e specialisti per partecipazione a lezioni, conferenze e seminari;
3. ricerche congiunte in settori di comune interesse.

Articolo 13

Le Parti Contraenti incoraggeranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi,

in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.

Articolo 14

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le proprie possibilità in regime di reciprocità, assegneranno ai cittadini dell'altra Parte borse di studio a studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso Università o istituzioni di istruzione superiore che trattino materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante per i propri cittadini.

Articolo 15

Le Parti Contraenti sosterranno ogni collaborazione tra le rispettive emittenti radio-televisive, attraverso intese dirette.

Articolo 16

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi.

Le Parti Contraenti favoriranno altresì ogni iniziativa, intrapresa anche in ambito europeo, volta a sostenere programmi di sviluppo sociale.

Articolo 17

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Articolo 18

Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione a fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Le Parti Contraenti, con riferimento ai principi enunciati nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo, promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Articolo 19

Al fine di rendere operativo questo Accordo e di monitorare lo stato della sua attuazione, le Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali; la Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 20

Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta dalle Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 21

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le procedure all'uopo previste.

Articolo 22

Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan firmato il 17 marzo 1975 e l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato il 20 agosto 1975.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le Parti Contraenti non concordino diversamente.


IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Islamabad, il 10 novembre 2005, in due originali nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA
DEL PAKISTAN

S.E. MARGHERITA BONIVER
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AGLI AFFARI ESTERI



S.E. MUHAMMAD ALI DURRANI
MINISTRO DI STATO PER LO
SPORT, LA CULTURA E GLI
AFFARI GIOVANILI



ANNESSO 1**Annesso all'Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan in materia di Proprietà Intellettuale.**

Con riferimento all'articolo 18, paragrafo 2, del presente Accordo, le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito dell'accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, brevetto, disegno o modello industriale, marchio di fabbrica, ritrovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nell'ambito dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tali proprietà intellettuali saranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

1.1 Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i loro rappresentanti, debitamente autorizzati, non convengano altrimenti, fermi restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dopo aver consultato la Commissione Mista.

1.2 Ai fini del presente Accordo alla "proprietà intellettuale" si dà il significato di cui all'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 Luglio 1967. Inoltre s'includono i diritti tutelati dall'Accordo sugli Aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (ADPIC) e dall'Allegato IC dell'Accordo istitutivo l'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech, il 15 Aprile 1994.

1.3 Il presente Annesso definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le due Parti Contraenti. Ciascuna parte garantisce che l'altra acquisisca i diritti di proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenuti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte ed

i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di detta parte.

1.4 Le controversie in materia di proprietà intellettuale, sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da esse designati.

1.5 La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Annesso. Ognuna delle Parti Contraenti, per quanto di sua pertinenza, sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo.

2. Ripartizione dei diritti

2.1 Ciascuna Parte Contraente ha diritto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, riproduzione e pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di saggi, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione derivante dal presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore espressamente non abbia rinunciato alla citazione del proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di Proprietà Intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 ai ricercatori e scienziati, che si recano in uno dei due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse, saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Altresì a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà, sempre secondo la legislazione vigente nel Paese ospitante, il trattamento nazionale per quello che concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi.


- 2.2.2 Se la Proprietà Intellettuale è stata creata nel territorio di una delle Parti nell'ambito di ricerche congiunte, condotte dai partecipanti nel corso di attività congiunte di ricerca eseguite dagli stessi, a ciascun partecipante spettano i diritti ed i proventi su tale Proprietà Intellettuale nel proprio Paese. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi sarà stabilita sullo svolgimento dell'attività congiunta tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "congiunta" nei relativi accordi, i diritti da essa derivanti saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui alla precedente paragrafo 2.2.1. Inoltre, qualsiasi individuo definito come inventore o autore avrà diritto al trattamento nazionale per quanto riguarda ogni premio, beneficio o altri vantaggi, redditi inclusi, sulla base della legislazione nazionale del Paese ospitante.
- 2.2.3 Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2 di questo Annesso, se un tipo di Proprietà Intellettuale è previsto dalle leggi di una delle due Parti Contraenti, ma non lo è dalle leggi dell'altra, il partecipante la cui legislazione preveda la tutela di questo tipo di Proprietà Intellettuale avrà diritto di ottenerne tutti i diritti e proventi. Inoltre, nel Paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della Proprietà Intellettuale scaturente da tali ricerche, le persone definite inventori o autori di tale tipo di Proprietà Intellettuale avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte Contraente che garantisce quel tipo di Proprietà Intellettuale la tutela per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 2.2.2

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Qualora un'informazione, indicata come "confidenziale di lavoro" sia fornita o creata nel quadro del presente Accordo, ciascuna delle Parti Contraenti e dei rappresentanti sarà tenuto a tutelare tale informazione in conformità delle leggi, regolamenti e prassi amministrativa vigenti.

L'informazione potrà essere identificata come "confidenziale di lavoro" quando:

1. sia segreta, nel senso che considerata per intero o nella specifica configurazione o insieme dei suoi componenti, non è generalmente nota né di facile accesso alle persone introdotte nei settori in cui venga utilizzato normalmente il tipo di informazione in oggetto; o
2. la persona che ne abbia il possesso legale abbia adottato le misure opportune al fine di mantenerne la segretezza; o
3. abbia valore commerciale in quanto segreta.



PAGINA BIANCA

€ 0,68



15PDL0028320